



## PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

## INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzat\_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## E

l'Unione Nazionale Consumatori, Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI), codice fiscale n. 03266890247, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

## PREMESSO CHE

- A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*", la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;
- B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;
- C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;
- D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato "*Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole*" definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;
- E) Con decreto del MISE - Divisione XII - CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;
- F) Con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 "*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli*" di cui al citato Programma Generale di Intervento.



c73ee3f2



G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi*: fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- *per finalità*: dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

L'Unione Nazionale Consumatori collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato “*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli*”, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 77.347,94 (settantasettemilatrecentoquarantasette,94) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

### ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Unione Nazionale Consumatori attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

### ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Unione Nazionale Consumatori.



c73ee3f2



**ARTICOLO 4 - Pubblicità**

Unione Nazionale Consumatori provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “realizzato/acquistato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015”, pena la non ammissibilità delle relative spese.

**ARTICOLO 5 – Spese ammissibili**

Così come previsto all’articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d’Intervento.

Per la realizzazione dell’Intervento n. 1 viene riconosciuto a Unione Nazionale Consumatori l’importo di euro 77.347,94 (settantasettemilatrecentoquarantasette,94), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	4.006,64
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	11.741,40
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	49.997,70
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	11.602,20

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

**ARTICOLO 6 - Termini di erogazione**

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 77.347,94 euro con le seguenti modalità alternative:

- a) su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
  - a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell’importo dell’intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
  - a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell’importo dell’intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
  - a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell’invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
- b) in alternativa su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa:



c73ee3f2



- b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:
- b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
  - b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;
  - b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
    - la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
    - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
    - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
    - non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;
- b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;
- b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori.

#### **ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione**

Unione Nazionale Consumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Unione Nazionale Consumatori, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;



c73ee3f2



- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Unione Nazionale Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Unione Nazionale Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

*“Spesa relativa all’Intervento n. 1 del Programma Generale d’Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015”.*

#### **ARTICOLO 8 - Monitoraggio**

Unione Nazionale Consumatori coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d’Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

#### **ARTICOLO 9 – Commissione di verifica**

Unione Nazionale Consumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d’Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

#### **ARTICOLO 10 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Unione Nazionale Consumatori osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell’Intervento n. 1.

#### **ARTICOLO 11 - Revoca**

Le fattispecie disciplinate dall’articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Unione Nazionale Consumatori, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.



c73ee3f2



In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

#### **ARTICOLO 12 – Risoluzione**

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Unione Nazionale Consumatori al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Unione Nazionale Consumatori di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 13 - Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

#### **ARTICOLO 14 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unione Nazionale dei Consumatori.....;
- per la Regione del Veneto.....

#### **ARTICOLO 15 - Registrazione**

Le somme erogate a Unione Nazionale Consumatori rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Unione Nazionale Consumatori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data .....



c73ee3f2



Per la Regione del Veneto

Per Unione Nazionale Consumatori



c73ee3f2

